

**BANDO REGIONALE PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E/O DI SVILUPPO SPERIMENTALE NELL'AMBITO DELL'UTILIZZO DELLE CELLE A COMBUSTIBILE E DEL VETTORE IDROGENO PER LO SVILUPPO DI SISTEMI ENERGETICI E DI TRASPORTO SOSTENIBILI**

**SCHEMA TIPO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA**

Spettabile

Luogo, data .....

**FIDEJUSSIONE BANCARIA N. \_\_\_\_\_**

**Oggetto: Finanziamento nell'ambito della misura Ri 1 "Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nell'ambito dell'utilizzo delle celle a combustibile e del vettore idrogeno per lo sviluppo sul territorio regionale di sistemi energetici e di trasporto sostenibili" – (Contributo regionale a fondo perduto).**

Fidejussione a favore del COMUNE di TORINO, a garanzia dell'erogazione della quota di anticipazione pari al 30% del contributo concesso dalla Regione Piemonte, per l'importo di Euro.....

**Premesso:**

- che la..... (Debitore) Partita Iva ..... ha presentato un progetto che sarà finanziato nell'ambito della misura Ri 1 "Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nell'ambito dell'utilizzo delle celle a combustibile e del vettore idrogeno per lo sviluppo sul territorio regionale di sistemi energetici e di trasporto sostenibili" di cui al bando pubblicato sul B.U.R. Piemonte n. ...del .....
- che ai sensi del punto 15 del Bando è prevista la possibilità di erogare un'anticipazione pari al 30% del contributo concesso, a seguito di comunicazione di inizio lavori e di richiesta di anticipo da parte del beneficiario capofila e dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta e della durata di sei mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui il Comune di Torino - Divisione Ambiente e Verde abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione;
- che ai sensi della determinazione dirigenziale n. .... del ..... del Responsabile della Direzione Ambiente della Regione PIEMONTE l'investimento ammesso per la realizzazione del progetto di cui sopra ammonta a € .....
- che l' ammontare dell'anticipazione, pari ad € ..... è erogato, previa presentazione di

fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

- che l'importo della suddetta fidejussione dovrà essere pari all'ammontare dell'anticipazione erogata e dovrà essere emessa per un periodo pari alla durata di sei mesi, ma con clausola di rinnovo fino allo svincolo da parte del Comune di Torino ovvero fino all'intervenuta approvazione della documentazione relativa al rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione da parte del Comune medesimo;
- che con la predetta determinazione dirigenziale n. .... del ..... del Responsabile della Direzione Ambiente della Regione PIEMONTE sono state affidate al Comune di Torino le attività e le funzioni dirette, strumentali e connesse per la gestione e rendicontazione degli interventi in oggetto

### **Tutto ciò premesso**

la sottoscritta \_\_\_\_\_ BANCA - Sede Legale e Direzione Generale: \_\_\_\_\_ di seguito denominata "Banca", rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ con la presente si costituisce fidejussore nell'interesse della Società'.....ed in favore del COMUNE di TORINO fino alla concorrenza massima onnicomprensiva di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), pari all'ammontare dell'anticipazione erogata.

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - La fidejussione garantisce, beninteso fino al predetto importo massimo onnicomprensivo di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Debitore con l'accettazione del finanziamento come sopra concessogli dalla Regione Piemonte ed erogatogli per il tramite del Comune di Torino.

Art. 2 - Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

Art. 3 - Il fidejussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore e, in particolare, informarsi presso lo stesso dello svolgimento dai suoi rapporti con il Comune di Torino. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, il Comune di Torino è comunque tenuto, a richiesta del fidejussore, a comunicargli entro i limiti d'importo stesso garantito, l'entità delle esposizioni complessive del debitore, quale ad esso risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del fidejussore del consenso scritto del Debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 4 - I diritti derivanti al Comune di Torino dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il Debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall' art. 1957 c.c. che qui s'intende derogato.

Art. 5 - La Banca sarà tenuta, a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. del Comune di Torino, a versare l'importo che da esso verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita fidejussione di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ ) entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Al Comune di Torino

non può essere opposta alcuna eccezione da parte di questa Banca anche in caso di eventuale opposizione da parte del Debitore o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Debitore sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del Codice Civile.

Art. 6 – Lo svincolo della garanzia sarà possibile solo quando alla Banca sarà pervenuta espressa dichiarazione liberatoria scritta del Comune di Torino attestante l'intervenuta approvazione della documentazione relativa al rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione.

Art. 7 - La Banca, rappresentata come sopra, dichiara di voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fidejussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la summenzionata Società.....

Art. 8 – La presente fidejussione avrà validità fino al ricevimento da parte della Banca di svincolo della garanzia secondo quanto previsto al precedente art. 6.

Art. 9 - Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fidejussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.